NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 64

Equo indennizzo

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo spettante ai dipendenti Nei confronti del personale inquadrato nelle categorie o nei livelli funzionali-retributivi in applicazione del presente decreto, per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio della categoria o del livello di appartenenza, maggiorata dell'80 per cento. E' fatto salvo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'eventuale piu' favorevole trattamento derivante dagli stipendi previsti alla data stessa dalle preesistenti disposizioni. Il precedente comma si applica anche nei confronti del personale di cui alle leggi 6 febbraio 1979, n. 42 e 3 aprile 1979, n. 101.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	VIII — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-64-equo-indennizzo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it